

XVII legislatura

A.S. 1709:

"Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2014, n. 185, recante disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario"

Dicembre 2014
n. 15



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Renato Loiero tel. 2424

Segreteria tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

... tel.....

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti tel. 3787

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi tel. 3731

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

| | |
|---|----|
| <i>PREMESSA</i> | 1 |
| <i>Articolo 1 (Proroga del termine di pagamento dei terreni agricoli montani a seguito della revisione di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66)</i> | 1 |
| <i>Articolo 2 (Finanziamento Fondo emergenze nazionali)</i> | 4 |
| <i>Articolo 3 (Supplenze brevi)</i> | 4 |
| <i>Articolo 4 (Sterilizzazione clausola di salvaguardia del D.L. 66/2014 e Ristrutturazione debito Regioni)</i> | 6 |
| Commi 1 e 2 (Sterilizzazione clausola di salvaguardia del D.L. 66/2014)..... | 6 |
| Comma 3 (Ristrutturazione debito Regioni)..... | 10 |
| <i>Articolo 5 (Norma di copertura finanziaria)</i> | 12 |

PREMESSA

Appare utile rammentare che il D.L. in esame corrisponde quasi integralmente a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 692 a 698, del disegno di legge di stabilità 2015, come sostituito dall'emendamento governativo interamente sostitutivo del testo approvato nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica.

Articolo 1

(Proroga del termine di pagamento dei terreni agricoli montani a seguito della revisione di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66)

Il comma 1 proroga al 26 gennaio 2015 il termine per il versamento dell'imposta municipale (IMU) propria relativa al 2014 dovuta per i terreni agricoli insistenti in Comuni collinari e montani, quali determinati dal decreto ministeriale del 28 novembre scorso¹. Si ricorda che l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66² demandava ad un apposito DM l'individuazione dei Comuni nei quali, a decorrere dall'anno 2014, avrebbe trovato applicazione l'esenzione – di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *h*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504³ – sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e quelli posseduti dagli altri; l'individuazione del nuovo elenco doveva essere tale da determinare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal 2014.

L'articolo 7, comma 1, lettera *h*), in materia di ICI⁴, riconosceva una esenzione dal pagamento dell'imposta per i terreni agricoli cadenti in aree montane o di collina determinate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; l'elenco dei Comuni sul cui territorio i terreni agricoli godevano dell'esenzione era stato individuato dalla circolare del 14 giugno 1993, n. 9, del Ministero delle finanze, che viene ora superata dal D.M. citato del 28 novembre u.s..

La relazione illustrativa motiva la proroga di cui al comma 1 in esame con l'esiguità del lasso di tempo che i contribuenti avrebbero avuto a disposizione per effettuare i pagamenti dovuti, dal momento che il decreto ministeriale recante il nuovo elenco dei Comuni esenti è stato pubblicato in G.U. il 6 dicembre e la scadenza naturale della rata sarebbe stata quella del 16 dicembre. È stabilito che nei Comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale⁵, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201⁶; ciò a meno che i medesimi comuni non abbiano approvato per i terreni agricoli specifiche aliquote.

¹ Pubblicato in G.U. il 6 dicembre 2014.

² Novellando il comma 5-*bis* dell'articolo 4 del D.L. n. 16/2012.

³ Si tratta dell'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

⁴ E quindi di IMU, successivamente all'introduzione di tale imposta.

⁵ Prevista dalla citata disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *h*) del citato D LGS n. 504 del 1992. Si tratta dell'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

⁶ L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

Il comma 2 dell'articolo 1 in esame stabilisce che i Comuni accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal decreto interministeriale di cui al citato articolo 22 del D.L. n. 66/2014, sul bilancio 2014, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale⁷. Anche i Comuni interessati dalla compensazione⁸, che riguarda l'esenzione IMU per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (non situati nelle zone montane e collinari), accertano la relativa entrata quale integrazione del Fondo di solidarietà comunale per l'esercizio 2014 stesso. Detti accertamenti rappresentano una deroga rispetto a quanto stabilito dall'articolo 175⁹ del Testo unico degli enti locali¹⁰, che definisce specifici termini e procedure in merito alle variazioni del bilancio di previsione degli enti locali.

La RT, dopo avere descritto la disposizione, evidenzia, con riguardo ai relativi effetti finanziari, che il citato decreto interministeriale ha quantificato in complessivi 359,5 milioni di euro il maggior gettito netto derivante dall'applicazione dei nuovi criteri di esenzione. In relazione al differimento al 26 gennaio 2015 la RT non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica: per quanto riguarda l'indebitamento netto, si afferma che il versamento del gettito entro il previsto termine consente, secondo i criteri di contabilità nazionale, di considerare le entrate in oggetto in conto competenza del medesimo anno 2014, mentre il fabbisogno del settore pubblico non risulterebbe incrementato rispetto alle previsioni, dal momento che avviene una compensazione attraverso la provvista effettuata per il pagamento delle anticipazioni di liquidità, di cui al decreto-legge 66/2014, che non sarà utilizzata grazie alla riduzione dell'entità delle richieste che verranno formulate da parte degli enti territoriali.

Per i profili di carattere finanziario, si rappresenta in primo luogo che la proroga di cui alla norma in esame è suscettibile di determinare effetti in termini di cassa, su di un esercizio finanziario (2015) diverso da quello di "competenza" della specifica entrata (2014). Di ciò parrebbe tener conto la RT nella parte in cui si sofferma sull'impatto della misura in termini di fabbisogno al quale si farebbe fronte attraverso i mancati utilizzi delle anticipazioni di liquidità di cui al citato decreto-legge n. 66/2014. In proposito si ricorda che detto provvedimento autorizzava variamente il ricorso ad anticipazioni di tesoreria per il pagamento dei debiti da parte degli enti locali (cfr art. 31 e ss. del citato D.L. 66/2014).

Si rileva che il ricorso a dette anticipazioni è associato a specifiche finalità indicate dalle norme predette mentre nulla in proposito precisa la disposizione in esame in ordine alla nuova finalizzazione delle predette anticipazioni¹¹; quanto

⁷ Il Fondo di solidarietà comunale, istituito dall'articolo 1, c. 380, della legge n. 228/2012, è allocato nello stato di previsione del Ministero dell'interno ed alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei comuni, definita con DPCM; è finalizzato ad assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'IMU.

⁸ Di cui al medesimo articolo 22.

⁹ "Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione".

¹⁰ Di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

¹¹ Si rappresenta che al parziale utilizzo dell'anticipazione prevista a legislazione vigente per la nuova finalità dovrebbe a rigore corrispondere una modifica normativa delle finalizzazioni consentite.

poi al dichiarato *surplus* di risorse rispetto agli effettivi fabbisogni che sarebbe utilizzato per compensare il mancato versamento dell'IMU in esame nel 2014, la RT dovrebbe essere integrata da dettagliati elementi informativi dai quali si possa riscontrare il predetto inutilizzo.

In tal senso, si rammenta che l'articolo 17 della legge di contabilità n. 196 del 2009, ai commi 3 e 4, prevede che la relazione tecnica evidenzia gli effetti di ciascuna disposizione anche sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando i criteri per la loro quantificazione e compensazione.

Si ricorda peraltro che in occasione del pagamento della c.d. "mini IMU" (articolo 1 del D.L. n. 133/2013) si era disposto un analogo differimento al 16 gennaio dell'anno successivo (2014) rispetto a quello in cui avrebbe avuto luogo la scadenza, ovvero per il pagamento previsto per il 2013, autorizzando nel contempo una anticipazione di tesoreria *ad hoc* in favore degli enti territoriali, ponendo gli interessi a carico dell'erario¹².

Quanto al D.M. del 28 novembre 2014, l'ambito applicativo dell'esenzione dell'IMU è riferito: a) ai terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'ISTAT, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro» (metri); b) ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base sempre del predetto elenco ISTAT e dei predetti criteri; c) ai terreni di cui al punto b) nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Detto decreto inoltre reca un elenco puntuale degli importi di maggior gettito attesi in relazione ai singoli comuni, pervenendo ad un totale complessivo di 359,540 milioni di euro.

Pur nella consapevolezza che il criterio riferito all'altitudine riportata nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT è stato posto dalla norma primaria (art. 22, comma 2, del D.L. 66/2014), il parametro prescritto dell'altezza: "Altitudine del centro" potrebbe dar luogo a trattamenti tributari differenti per terreni posti alla medesima altitudine ricadenti nel territorio ad esempio di due Comuni diversi la cui altitudine del centro si posiziona rispettivamente al di sopra o al di sotto dei parametri di soglia indicati; un aspetto questo che determinando disparità del trattamento tributario di terreni posti alla medesima altitudine potrebbe dar luogo a contenziosi con conseguenze in ordine al gettito atteso.

¹² Nel limite massimo di 3,7 milioni di euro.

Articolo 2 **(Finanziamento Fondo emergenze nazionali)**

La norma rifinanzia di 56 milioni di euro, per l'anno 2014, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il Fondo per le emergenze nazionali è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Nel bilancio 2014 il Fondo ha una dotazione di 102 milioni, aumentati a 163,6 milioni con l'assestamento.

La RT afferma che il rifinanziamento è finalizzato ad assicurare l'operatività in relazione ai recenti eventi meteorologici calamitosi verificatisi sul territorio nazionale. La disposizione comporta effetti di pari importo sul saldo netto da finanziare.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

| Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto | | |
|---------------------------|------|------|------------|------|------|---------------------|------|------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 56 | | | 10 | 46 | | 10 | 46 | |

Per i profili di carattere finanziario, atteso che la norma in esame è entrata in vigore il 16 dicembre 2014, andrebbero indicati i motivi dell'imputazione nel prospetto riepilogativo in termini di fabbisogno ed indebitamento netto dell'importo di 10 mln di euro per l'anno 2014, chiarendo l'effettiva possibilità che tale importo possa essere oggetto di pagamenti.

Con riferimento alla copertura finanziaria dell'onere si rinvia a quanto indicato nel successivo articolo 5.

Articolo 3 **(Supplenze brevi)**

Il comma 1 dispone un'autorizzazione la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro, per l'anno 2014 al fine di garantire pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione dei fondi, lo stesso Ministero viene autorizzato, sulla base delle vigenti procedure, ad ammettere al pagamento entro i predetti limiti le spese per supplenze brevi e saltuarie anche in deroga alla effettiva disponibilità delle suddette somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali.

Il comma 2 stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provveda al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, e comunichi le relative

risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre. In presenza di scostamenti rispetto al fabbisogno di spesa previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

La RT ribadisce che la norma autorizza la spesa di euro 64,1 milioni per il 2014 per far fronte al pagamento delle supplenze brevi del personale docente ed ATA, dei quali 17 milioni di euro relativi, complessivamente, ai mesi di settembre ed ottobre 2014 e 47,1 milioni di euro relativi alla metà del mese di novembre. All'emissione straordinaria provvederà il Ministero dell'economia e delle finanze il quale è autorizzato ad emettere i relativi titoli di pagamento nel limite dell'importo di euro 64,1 milioni con corrispondenti effetti peggiorativi sul saldo netto da finanziare. La disposizione, inoltre, introduce un monitoraggio trimestrale da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente ed ATA, le cui risultanze verranno trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, Viene, infine, introdotta una clausola di salvaguardia, attraverso la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di compensare gli effetti che eccedano le previsioni, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio tra le risorse relative al funzionamento delle istituzioni scolastiche e le risorse relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto, in conto maggiori spese correnti, ivi inclusi gli effetti indotti:

| | SNF | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento | | | |
|---|------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Spese correnti | 64,1 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 0 | 0 | 0 |
| Effetti fiscali – entrate tributarie / contributive | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |

Per i profili di carattere finanziario, sul comma 1, pur considerando che trattasi della predisposizione di una autorizzazione sotto forma di limite massimo di spesa, occorre non di meno formulare alcune osservazioni tenuto conto della natura chiaramente in sé "non rimodulabile" dell'onere e della circostanza che l'autorizzazione di cui trattasi è riferita all'esercizio 2014, ormai quasi concluso.

A tale proposito, per i profili di copertura, posto che la disciplina del conferimento delle supplenze cd. "brevi" è quella prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 124/1999 e relativi decreti di attuazione, per cui è riconosciuta in capo al dirigente scolastico la possibilità di nominare supplenti al fine di assicurare i fabbisogni minimi di funzionamento delle scuole, e che le risorse in questione sono destinate alla copertura dei soli fabbisogni di spesa già maturati

nel solo trimestre settembre-novembre dell'anno in corso, andrebbe fatta luce sui fabbisogni di copertura che eventualmente residuano per la restante parte dell'anno, e se dovrà provvedersi con appositi stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli in esame.

Ad ogni modo, venendo anche ai profili di quantificazione, al fine di valutare la congruità delle risorse stanziare con la norma in esame, andrebbero altresì richiesti i dati concernenti gli incarichi di supplenza già espletati nelle mensilità settembre-novembre del 2014, distintamente per ciascuna categoria professionale (delle qualifiche docenti ed ATA), distintamente per ciascun ciclo di istruzione, fornendo altresì l'indicazione degli oneri riconducibili complessivamente alle supplenze sostenute per ciascun ciclo di istruzione, rispetto ai parametri retributivi da considerare con riferimento agli incarichi di supplenza espletati.

In merito al comma 2, circa la clausola di monitoraggio e salvaguardia ivi indicata, in considerazione dei caveat espressamente previsti dall'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità, in merito alla "automaticità" ed "effettività" di tali clausole, andrebbe confermata la effettiva praticabilità della suddetta clausola, fornendo rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità della possibile riduzione degli stanziamenti per spese di funzionamento delle scuole, con l'esigenza di assicurare i fabbisogni minimi delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alle altre tipologie di spese necessarie al loro regolare funzionamento (es. beni e servizi).

A tale proposito, andrebbe richiesto il quadro contabile dei capitoli del bilancio dello Stato ordinariamente finalizzati alla copertura dei fabbisogni o delle istituzioni scolastiche, nonché elementi di valutazione circa l'adeguatezza degli stessi rispetto alle effettive esigenze di funzionamento delle scuole, distintamente per cicli di istruzione¹³.

Articolo 4

(Sterilizzazione clausola di salvaguardia del D.L. 66/2014 e Ristrutturazione debito Regioni)

Commi 1 e 2

(Sterilizzazione clausola di salvaguardia del D.L. 66/2014)

Il comma 1 prevede che una quota pari ad euro 495.706.643 degli accantonamenti disposti, per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, negli importi indicati nell'allegato al presente decreto, è portata in riduzione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, per il medesimo anno.

¹³ Si rammenta, in proposito, che sono riconducibili ai fabbisogni di funzionamento delle scuole i capitoli nn. 1195 (189 mln di previsione 2014), 1204 (248 mln di previsioni definitive 2014, 1194 (364 milioni di previsione 2014) e 1196 (132 milioni di euro di previsione definitiva 2014). Cfr Ddl recante BLV 2015/2017, tavola 7.

Si ricorda che il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 35 del 2013, richiamato dalla norma in esame, aveva previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze effettuasse il monitoraggio sulle maggiori entrate previste da tale decreto al comma 3, lettera *b*) e che nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014, fosse accantonato e reso indisponibile mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero. In base agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, la norma prevedeva che si provvedesse al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura.

In base al comma 3, lettera *b*), dell'articolo 12, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, si provvedeva a coprire l'onere derivante dall'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico, con 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto (pagamento dei debiti degli enti locali, delle regioni, degli enti del SSN, delle Amministrazioni dello Stato).

Dalle riduzioni erano esclusi gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella missione "Ricerca e innovazione", nonché gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015.

Il comma 2 precisa che il corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica è destinato alla compensazione del minor gettito IVA, rispetto a quanto previsto per l'anno 2014 in relazione ai pagamenti dei debiti pregressi previsti dal titolo III del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

La RT afferma che i primi due commi riguardano la sterilizzazione della clausola di salvaguardia prevista dal D.L. 66 del 2014. In particolare, le disposizioni recate dal titolo terzo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di pagamenti dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni hanno reso disponibili ulteriori risorse rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, sotto forma di anticipazioni di liquidità, alle amministrazioni interessate. Il maggior gettito fiscale connesso a tali pagamenti era stato stimato nella relazione tecnica di accompagnamento in un importo di circa 650 milioni di euro aggiuntivi a quanto previsto a legislazione vigente.

A garanzia del conseguimento del maggior gettito IVA, l'articolo 50, comma 11, dello stesso decreto-legge aveva previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe dovuto effettuare il monitoraggio delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dal titolo III.

Le risultanze del monitoraggio, tenuto conto delle erogazioni effettuate alle Regioni a tutto il mese di novembre, hanno evidenziato che le maggiori

entrate IVA riconducibili a tali pagamenti si possono stimare in circa 240 milioni di euro nel 2014.

A compensazione del minor gettito, la norma dispone che, in sostituzione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 50, comma 11, del decreto-legge n. 66 del 2014, che prevede l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE, gli accantonamenti di bilancio effettuati ai sensi dall'articolo 12 comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 del 2013, siano portati in riduzione degli stanziamenti dei Ministeri per un importo pari ad euro 495.706.643 come indicato nell'allegato al presente decreto-legge.

Tale sostituzione si rende possibile tenuto conto che i risultati del monitoraggio sui pagamenti dei debiti commerciali effettuati a valere sulle risorse del decreto-legge n. 35 del 2013, pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze, sono in linea con quanto a suo tempo previsto nel citato decreto-legge n. 35 per l'anno 2014, generando di conseguenza le maggiori entrate IVA per gli effetti a suo tempo stimati a copertura dei citato decreto. Pertanto gli accantonamenti disposti sarebbero dovuti tornare nella disponibilità delle amministrazioni.

Il prospetto riepilogativo riporta inoltre i seguenti effetti sui saldi:

| | SNF | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto | | |
|----------------|--------|------|------|------------|-------|------|---------------------|-------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| spese correnti | -244,1 | | | -244,1 | | | -244,1 | | |
| spese capitale | -251,6 | | | -190 | -61,6 | | -190 | -61,6 | |

Per i profili di carattere finanziario, si rileva che le norme in esame, al fine di compensare il mancato gettito IVA, stimato erroneamente dal decreto-legge n. 66 del 2014, anziché applicare la relativa clausola di salvaguardia, prevedono di portare in riduzione 495 mln dagli accantonamenti disposti per l'anno 2014 da un'altra clausola di salvaguardia, prevista dall'art. 12, co.4 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Si ricorda che la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 50, comma 11 del decreto-legge n. 66 del 2014, nel prevedere il monitoraggio del MEF sulle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dal titolo III del decreto-legge n. 66, imponeva, qualora dal monitoraggio fosse emerso un andamento che non consentisse il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito, stimato pari a 650 milioni di euro per l'anno 2014, l'adozione di un DM da emanare entro il 30 settembre 2014, per stabilire l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto obiettivo. Si sottolinea quindi che il termine apposto dalla clausola di salvaguardia non è stato rispettato, violando la legge di contabilità e ponendo a rischio il rispetto degli equilibri di bilancio. Si ricorda che l'art. 17 comma 12 della legge di contabilità prevede che

la clausola di salvaguardia deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione.

Pur ammettendosi il ricorso ad una modalità di copertura alternativa rispetto a quella originariamente prevista dalla clausola di salvaguardia, si sottolinea non è stata garantita l'automaticità della stessa, dato che non è stato rispettato il relativo termine temporale (30 settembre 2014).

Inoltre, la legge di contabilità, come accennato, prevede in tali casi che il Ministro dell'economia riferisca alle Camere con apposita relazione nella quale espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Non sembra che le succinte motivazioni esposte in RT siano sufficienti ad assicurare l'osservanza degli obblighi informativi citati¹⁴.

Per quanto riguarda la copertura, andrebbero illustrate le ragioni che hanno determinato l'incasso totale delle maggiori entrate IVA stimate per il pagamento dei debiti previste dal decreto-legge n. 35 del 2013 e un incasso soltanto del 37% delle maggiori entrate IVA stimate per il pagamento dei debiti previste dal decreto n. 66 del 2014. Infatti, si tratta chiaramente di fenomeni analoghi che dovrebbero determinare effetti simili. Una spiegazione potrebbe essere dovuta al fatto che il pagamento dei debiti previsto dal decreto n. 66 non è stato ancora effettuato pienamente, in quanto si tratta di un decreto convertito in legge a metà anno mentre l'altro decreto era già vigente nel 2013 per cui c'è stato un maggiore ricorso ai relativi pagamenti¹⁵. Tuttavia, si ricorda che per il pagamento dei debiti delle P.A. relativi al decreto-legge n. 102 del 2013, l'ammontare delle maggiori entrate accertato fu pari 540 milioni di euro a fronte dei previsti 925 milioni di euro, con una percentuale di incasso pari dunque al 58%. Poiché, in tal caso si trattava di un decreto convertito alla fine del mese di ottobre¹⁶, la percentuale di incasso avrebbe dovuto essere minore di quella del

¹⁴ Si ricorda peraltro che nella Nota di lettura n. 45 (<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/763078/index.html>, pag. 152-154) erano stati segnalati i rischi connessi alla previsione di maggior gettito IVA.

¹⁵ Si ricorda il peculiare meccanismo di compensazione periodica competenza/cassa che regola la liquidazione del suddetto tributo con l'erario, su base mensile/trimestrale (a seconda del volume d'affari) e che almeno il quarto trimestre di ciascun anno è liquidato nel mese di gennaio dell'anno successivo. Circostanza, quest'ultima, che dovrebbe in sé comportare un differimento degli effetti d'impatto sull'esercizio successivo.

¹⁶ Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 è stato convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

decreto n. 66 del 2014. Dunque il momento cronologico dell'entrata in vigore non sembra essere sufficiente a spiegare una variabilità che va dal 100% di incasso per il DL 35 del 2013, al 58% di incasso per il DL 102 del 2013, fino al 37% di incasso per il DL 66 del 2014. Si ricorda che le stime del DL 102 e del DL 66 si basavano sulla medesima ipotesi di applicazione dell'aliquota media ponderata del 15%¹⁷.

Infine, accertato che le somme derivanti dalle riduzioni alle spese rimodulabili dei Ministeri non sono più necessarie per la copertura del D.L. 35/2013, andrebbe assicurato che tali importi non siano stati disaccantonati e resi disponibili nel corso del 2014 come previsto dall'art. 12 co. 4 e andrebbero illustrate le ragioni che hanno portato a non applicare tale disposizione.

Considerato poi che comunque 240 milioni di maggiori entrate IVA sono stati accertati, a fronte di una stima a copertura del decreto n. 66 di 650 milioni, andrebbe chiarito perché si operano riduzioni alle spese rimodulabili dei Ministeri per 495,7 milioni e non per i 410 milioni che mancherebbero.

Gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto evidenziano che 61,6 milioni saranno imputati al 2015 e non al 2014 a causa della natura in conto capitale di alcune delle spese oggetto di riduzione che evidentemente erano state scontate con analoga scadenza cronologica. Tuttavia, essendo la copertura sovrabbondante rispetto alle necessità, il parziale slittamento di effetti sul 2015 non comporta peggioramento dei saldi, potendosi comunque conseguire e superare i 650 milioni che erano stati contabilizzati come maggiori entrate del 2014 dal decreto n. 66.

Si evidenzia, infine, che l'originaria clausola di salvaguardia di cui al comma 11 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 66 del 2014, pur essendo di fatto superata da questa nuova copertura, non risulta formalmente oggetto di abrogazione (né di sostituzione come affermato dalla RT).

Comma 3 (Ristrutturazione debito Regioni)

Il comma 3 modifica l'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.».

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge n. 66 ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare emissioni di titoli di Stato per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in valuta rileva il cambio fissato negli *swap* di copertura insistenti sulle singole emissioni.

La RT afferma che la norma è finalizzata ad autorizzare l'istituzione di una apposita contabilità speciale per la gestione delle risorse preordinate alla

¹⁷ La RT sul D.L. 35 non esplicitava l'aliquota media ipotizzata.

concessione dei mutui alle regioni per finanziare il riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5 del predetto articolo. A tale modifica non si associano effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto disciplina le modalità operative di gestione delle predette risorse.

Per i profili di carattere finanziario, premesso che l'apertura di contabilità speciali di tesoreria – che, come noto, concretizzano gestioni poste al di fuori della disciplina di bilancio – rappresenta una modalità pienamente legittima, ancorché eccezionale, di gestione di fondi erariali, a condizione che la relativa costituzione sia rispondente ai requisiti indicati dal combinato disposto di cui all'articolo 585, comma 2, del R.D. 827 del 1924, ovvero, all'articolo 10, comma 1, del D.P.R. n. 367 del 1994, va segnalato che l'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge n. 196 prevede, espressamente, la progressiva soppressione di tali gestioni, nel caso in cui i relativi fondi derivino da stanziamenti originariamente iscritti in bilancio, atteso che la creazione di tali strumenti contabili contribuisce ad offuscare la "trasparenza" delle risultanze di bilancio.

Ad ogni modo, per i profili di interesse in questa sede, convenendo con la RT circa la sostanziale neutralità in sé della prevista attivazione di tale strumento contabile, per cui esso non determina alcuna alterazione rispetto agli effetti a suo tempo indicati in relazione all'articolo 45 del decreto-legge n. 66/2014¹⁸, andrebbe comunque confermato che l'apertura della contabilità speciale avverrà con modalità "infruttifera", ciò che, invero, sembrerebbe in verità scontato, ivi trattandosi di risorse che rimangono nella piena disponibilità dello stesso ministero dell'economia e delle finanze per gli impieghi previsti dalla legislazione vigente, e secondo la disciplina vigente riguardante le contabilità speciali di tesoreria¹⁹.

¹⁸ Nota di lettura n. 45, pagina 121 e seguenti.

¹⁹ Ad ogni modo, per i profili d'impatto, il netto ricavo delle emissioni di titoli del debito effettuate *ad hoc* per le finalità di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legge 66/2014, non può affluire direttamente alla contabilità speciale, ma, verosimilmente, esso è destinato ad essere preventivamente versato in conto "entrata" (titolo IV) al bilancio, per essere poi assegnato alla spesa ai fini del versamento dell'equivalente alla citata contabilità speciale: dipendendo, proprio da tale procedimento contabile, la piena neutralità dell'effetto d'impatto riconducibile all'attivazione dello strumento contabilità speciale, anche in termini di competenza finanziaria (cd. partita di giro). Ciò, chiaramente, non può invece valere allorché si tratterà di emissioni di breve e brevissimo termine (cioè con scadenza infrannuale, es. Bot) che, invece, come noto non partecipano del Saldo netto (titolo IV), se non per la quota di interessi (scarto) associata alle medesime emissioni. Sul punto, va comunque segnalato che le "giacenze" di tesoreria iscritte nelle contabilità speciali, come su conti correnti, di tesoreria costituiscono ordinariamente componenti contabilizzate a copertura del fabbisogno del settore statale, per cui l'attivazione di nuove contabilità speciali prefigura inizialmente sempre un effetto al più "positivo", in termini di cassa, che è destinato poi ad essere progressivamente stemperato dal peggioramento del medesimo saldo, in relazione all'utilizzo delle relative risorse: concorrendo, in tal modo, i flussi in uscita così generati, alla costruzione del medesimo "saldo", ma sul versante della sua cd. "formazione".

Articolo 5
(Norma di copertura finanziaria)

Il comma 1 prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3 pari, nell'anno 2014, a 120,1 milioni di euro, si provvede:

- a) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 relativa al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni da effettuare, nel 2014, in deroga alla disciplina vigente del *turn over*, di personale nei Corpi di Polizia;
- b) quanto a 20 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa indicata dall'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente il fondo *ad hoc* previsto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, per le esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, in deroga alla disciplina del *turn over* vigente;
- c) quanto a 15 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, laddove sono previste le risorse destinate alla copertura dei fabbisogni di spesa relativi alla copertura dei fabbisogni di spesa derivanti dalla attivazione della mobilità nel pubblico impiego;
- d) quanto a 25 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante la previsione delle risorse destinate *ad hoc* alla copertura dei fabbisogni assunzionali straordinari riferibili alle stabilizzazioni dei lavoratori a t.d. nelle amministrazioni statali;
- e) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sarebbero ordinariamente destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che vengono definitivamente acquisite, nel predetto limite di 25 milioni di euro, al bilancio dello Stato.

Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, nelle more della conversione del presente decreto, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

La RT ribadisce che la norma indica che agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 pari a 120,1 milioni di euro, per l'anno 2014, si provvede:

- a) quanto a 35,1 milioni di euro, per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni in deroga, per Panno 2014, di personale a tempo indeterminato per i Corpi di Polizia. Tale utilizzo è consentito dalle decorrenze, per Panno in corso, delle

- assunzioni effettuate nei Comparti Sicurezza Vigili del fuoco e soccorso pubblico, che hanno prodotto un minor utilizzo delle risorse complessivamente stanziata in bilancio pari alla quota indicata;
- b) quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 212. Tale utilizzo è consentito dalle decorrenze, per l'anno in corso, delle assunzioni effettuate nei Comparti Sicurezza Vigili del fuoco e soccorso pubblico da parte dei Ministeri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle finanze, della Giustizia e delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Le predette assunzioni, autorizzate nel limite di un contingente complessivo pari alle risorse autorizzate in bilancio dalla normativa richiamata, sono avvenute nel corso del corrente anno con scadenze temporali che hanno comportato un minor utilizzo delle risorse stanziata in bilancio pari alla quota indicata;
- c) quanto a 15 milioni di euro, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 2 punto 3, del decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001. In considerazione dell'imminente scadenza del corrente anno e dei tempi, necessari, per l'avvio di procedure inerenti la mobilità del personale è certa l'impossibilità di utilizzare le risorse del citato Fondo tenuto conto, anche che i criteri per l'utilizzazione e le risorse del Fondo medesimo sono demandate ad un DPCM non ancora adottato;
- d) quanto a 25 milioni di euro, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzo è consentito dal mancato esercizio della possibilità di stabilizzazione del rapporto di lavoro di personale delle Amministrazioni pubbliche sino al limite del contingente autorizzato, che hanno prodotto un minor utilizzo delle risorse complessivamente stanziata in bilancio pari alla quota indicata;
- e) quanto a 25 milioni, per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (sanzioni antitrust) che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 25 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto, in conto minori spese correnti, ivi compresa l'evidenziazione degli effetti indotti, e maggiori entrate /minori spese per la lettera e):

| | SNF | | | Fabbisogno | | | Indebitamento | | |
|--------------------------|-------|------|------|------------|------|------|---------------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Lett. a) | -35,1 | | | -35,1 | | | -35,1 | | |
| Eff. Ind. | 0 | 0 | 0 | -18,1 | 0 | 0 | -18,1 | 0 | 0 |
| Lett. b) | -20,0 | 0 | 0 | -20,0 | 0 | 0 | -20,0 | 0 | 0 |
| Eff. Ind. | 0 | 0 | 0 | -10,5 | 0 | 0 | -10,5 | 0 | 0 |
| Lett. c) | -15,0 | 0 | 0 | -15,0 | 0 | 0 | -15,0 | 0 | 0 |
| Eff. Ind. | 0 | 0 | 0 | -7,7 | 0 | 0 | -7,7 | 0 | 0 |
| Lett. d) | -25,0 | 0 | 0 | -25,0 | 0 | 0 | -25,0 | 0 | 0 |
| Eff. Ind. | 0 | 0 | 0 | -12,9 | 0 | 0 | -12,9 | 0 | 0 |
| Lett. e) > en. | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lett. e) < sp. | 0 | 0 | 0 | -25,0 | 0 | 0 | -25,0 | 0 | 0 |

Per i profili di carattere finanziario, premesso che l'articolo reca la copertura degli oneri dal provvedimento, mediante riduzioni delle autorizzazioni di spesa previste dalla legislazione vigente, per il 2014, in relazione alle assunzioni previste per il 2014 nell'ambito delle forze di polizia (lettera a)), nei Vigili del Fuoco e altre amministrazioni statali del comparto sicurezza-difesa (lettera b)), nonché per l'avvio delle procedure di mobilità (lettera c)) e relativamente ai fondi previsti dalla legge finanziaria 2007 per le stabilizzazioni nelle amministrazioni statali (lettera d)), sembrerebbe opportuna la dettagliata illustrazione dei capitoli di spesa coinvolti nel bilancio vigente, con l'indicazione delle relative disponibilità esistenti, alla data del 16 dicembre scorso, per ciascun piano gestionale in essi contemplato²⁰.

Nel contempo, per i profili di quantificazione, andrebbero debitamente evidenziati i criteri adottati nel computo dei riflessi indotti per l'erario, in termini di minori entrate fiscali e contributive, per via del definanziamento delle autorizzazioni di spesa ivi richiamate, con l'indicazione delle relative percentuali di computo, come peraltro espressamente previsto dalla normativa di contabilità.

Inoltre, con specifico riferimento alla riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alla lettera c), andrebbe altresì confermata la piena sostenibilità della riduzione di cui trattasi, con l'obiettivo di avviare comunque le procedure di mobilità del personale del pubblico impiego sin dall'anno in corso, come espressamente previsto dal decreto-legge n. 90/2014, da momento che il riordino dei quadri organici delle Amministrazioni è tra l'altro funzionale anche

²⁰ Con riferimento alla lettera a), il capitolo di riferimento della autorizzazione di spesa dovrebbe essere il 3019 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, che reca una previsione definitiva per il 2014 di 51,5 milioni di euro. Le risorse richiamate dalla lettera b) sono indicate in riferimento al capitolo 3022 dello stato di previsione del MEF, che per il 2014 reca una previsione definitiva di spesa pari a 119,8 milioni di euro. In relazione alla lettera c), trattasi del capitolo 3041 dello stato di previsione del MEF che reca una previsione definitiva per il 2014 di 10,9 milioni di euro. Circa la lettera d), dovrebbe trattarsi del capitolo n. 3033 dello stato di previsione del MEF che reca però una previsione definitiva per il 2014 di appena 19 milioni di euro a fronte dei 25 milioni di euro di riduzione disposti con la norma in esame.

all'esigenza di assicurare la piena realizzazione di risparmi di spesa in attuazione della *spending review*, i cui effetti sono da ritenersi già scontati nei tendenziali di spesa per il 2014²¹.

Un'ultima annotazione concerne poi la quota di risorse indicate a copertura dalla lettera e) del dispositivo in esame, in merito alla quale andrebbero fornite indicazioni più puntuali circa l'ammontare delle risorse complessivamente accertate in entrata al bilancio dello Stato a tale titolo, nel corso del 2014, e già riassegnate alla relativa finalità di spesa prevista dalla legislazione vigente, e che risultino ancora non impegnate – e dunque "disponibili" – ai fini di copertura in esame²², anche in considerazione dei dati di gettito registrati nello scorso anno²³.

Nel contempo, andrebbe altresì confermato che l'utilizzo in sé, ai fini di copertura di un nuovo onere, di quota parte di risorse che la normativa vigente prevede come frutto di riassegnazione contabile, non determini l'alterazione rispetto agli effetti di risparmio sulla spesa che sono già scontati da tendenziali a legislazione vigente, in attuazione delle limitazioni previste a regime, dal 2008, alla applicazione dell'istituto al bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 2, commi 615-617, della legge 244/2007 (finanziaria 2008).

²¹ Articolo 1, comma 427 della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014)

²² In merito all'*iter* procedurale previsto per l'istituto della riassegnazione contabile si rinvia al D.P.R. n. 469/1999 e per una ricostruzione del quadro normativo vigente in materia si rinvia allo specifico referto prodotto dall'organo di controllo. Cfr. CORTE DEI CONTI, Sez. centrale in sede di Controllo, "*Indagine sull'andamento della spesa coperta con entrate riassegnabili*", Delibera n. 9/2008, paragrafo 3, pagina 19 e seguenti.

²³ Se la norma in esame pone a carico delle risorse in questione la copertura di 25 milioni di euro per il 2014, va segnalato che nel 2013, il piano gestionale n. 14 del capitolo 3592 dell'entrata, a fronte di una previsione definitiva pari a 44,6 milioni di euro, ha registrato incassi effettivi complessivi pari a soli 17,6 milioni di euro. Nel 2014 la previsione iniziale di competenza è stata pari ad appena 15 milioni di euro. Cfr. ddl recante BLV 2015/2017, stato di previsione dell'Entrata; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., *Rendiconto generale dello Stato 2013*, Tavola n. 1 entrate per capitoli.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Set 2014 [Nota breve n. 7](#)
Le modifiche del conto economico della PA secondo il SEC 2010
- Ott 2014 [Documentazione di finanza pubblica n. 7](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (**Doc. LVII, n. 2-bis**)
Le politiche di settore
- " [Documentazione di finanza pubblica, n. 8](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (**Doc. LVII, n. 2-bis**)
- " [Nota di lettura, n. 66](#)
A.S. 1637: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 67](#)
A.S. 1327: "Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan"
- Nov 2014 [Nota di lettura n. 68](#)
A.S. 1651: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota breve n. 8](#)
Il rapporto della Commissione europea sui progressi dell'Italia nella correzione degli squilibri macroeconomici
- " [Nota di lettura n. 69](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (**Atto del Governo n. 106-bis**)
- " [Nota di lettura n. 70](#)
A.S. 1428-B: "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Dic 2014 [Documento di base n. 54](#)
Il disegno di legge di stabilità per il 2015 (**A.S. 1698**): schema di copertura (art. 126, comma 4, Reg. Sen.)
- " [Nota di lettura n. 71](#)
A.S. 1698: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 14](#)
L'andamento delle spese per missioni, programmi e stati di previsione del bilancio dello Stato nel periodo 2008-2014